

UNIVERSITÀ PUBBLICHE

Più libertà di scienza negli atenei

È urgente semplificare tagliando procedure gravose e norme soffocanti

di **Roberto Cavallo Perin**

È sempre più importante liberare le università pubbliche da pesi e inutili vincoli di gestione definendo nuove regole, adeguate e peculiari. La scienza è libera e libero ne è l'insegnamento (articolo 33, primo comma della Costituzione), sia come diritto individuale, sia in quanto attività organizzata di scienziati e studenti. Proprio perché libera - e solo se libera - l'università è capace di assolvere al compito di conoscenza di cui hanno bisogno tutti: individui, imprese ed enti pubblici.

Certo, le università sono pubbliche amministrazioni - nessuna norma di legge può negare questa sostanza -, ma sicuramente di una specie tutta particolare. Per garantire tutti la libertà di scienza nega anzitutto l'assoggettamento a qualsiasi indirizzo politico: del Governo, delle Regioni o dell'Unione europea. È pertanto fondata in una norma costituzionale la richiesta delle università pubbliche di essere liberate da procedure amministrative eccessivamente gravose con leggi, regolamenti o anche solo con linee guida capaci di sopprimere norme "obsoleto o soffocanti".

Le università possono innovare se stesse, aprendo alla trasformazione delle altre università pubbliche amministrazioni. Le università come esempi di sperimentazione di una nuova buona amministrazione, per diffusione delle tecnologie e analisi dei flussi negli approvvigionamenti o nei servizi, che a propria volta inducono a nuove forme di gestione, ma soprattutto alla partecipazione dei lavoratori e degli studenti a una più adeguata e differenziata programmazione della ricerca, della didattica o dell'attività di terza missione. Le università

come luogo elettivo della ricerca e perciò dell'innovazione non solo per i profili d'eccellenza, che da tempo ne rappresentano l'identità pluralista, ma anche per la capacità di diffondere, divulgare e esternalizzare l'innovazione medesima in ragione dell'inscindibile connessione tra l'attività di ricerca e d'insegnamento propria del modello humboldtiano che ha ispirato le università d'Europa (Corte costituzionale, 1° febbraio 1983, sentenza n. 14).

Come organizzazioni pubbliche, finanziate dall'erario, le università trovano giusti limiti. Così la regola delle gare nella scelta di coloro con cui stipulare contratti o collaborazioni. Così la regola del pubblico concorso come selezione meritocratica, imparziale e aperta (articoli 51 e 97 della Costituzione) utile a «saggiare la capacità scientifica e didattica dei singoli» come strumento per fornire la cultura necessaria al libero esercizio di uffici, professioni e imprese (Corte costituzionale, 4 febbraio 1982, sentenza n. 20). Giusti limiti che non debbono tradursi in vincoli e laccioli.

La liberazione parte prudentemente dagli enti pubblici di ricerca, come Cnr, Agenzia spaziale, Enea, nei prossimi mesi oggetto di una disciplina pensata per loro, che potrà essere estesa alle università ove abbia dato buona prova di sé. Molti nodi sono comuni, alcuni assumono un rilievo diverso in ragione dei grandi numeri delle università pubbliche e dei servizi pubblici erogati.

Nelle università s'impone anzitutto una dematerializzazione e informatizzazione dei servizi che completi quanto già approntato dal Miur (U-Gov eccetera), con un software per la gestione del personale e dei progetti di ricerca e per l'eroga-

zione della didattica. Accedere ai propri fondi di ricerca, disporre di acquisti e spese ordinarie (missioni, abbonamenti a riviste, ordini di libri) deve essere facile come per l'home banking. Per l'università ciò deve tuttavia avvenire in modo tracciato e trasparente, con verifiche esposte a campione del Miur o dell'Europa. Così l'affidamento degli insegnamenti dev'essere tutto automatizzato: dal deliberato di Dipartimento sino alla verifica della prestazione. Di interesse è ipotizzare presso Consip una sezione di servizi (per esempio, traduzioni in ogni lingua) o forniture (come le strumentazioni scientifiche) per

IPASSI DA COMPIERE

Oggi si impone anzitutto l'informatizzazione dei servizi mentre per gli appalti per la ricerca bisogna attuare le direttive europee

l'università; per legge va legittimato l'utilizzo di gare svolte da altri, sino a tre o quattro volte il valore d'aggiudicazione.

Per gli appalti molto è già diritto vigente. Sono esentati dalle gare: la cooperazione tra enti, per obiettivi comuni e d'interesse pubblico; i contratti stipulati secondo norme internazionali; le ricerche i cui risultati siano utilizzati sia dai committenti sia dalle università; quelle cofinanziate dall'università produttrice e da terzi. L'aggiudicazione è semplificata per tutti gli appalti dei "servizi di istruzione" tra cui è ricompresa quella universitaria (allegato II B direttive europee). Ciò che manca - in attua-

zione delle indicate norme europee - è la ricognizione degli appalti o delle concessioni per la ricerca, l'istruzione e la formazione, con esenzioni esplicite per l'università. Il favore per i contratti universitari può trovare un contrappeso nell'obbligo di pubblicazione dell'intero procedimento sul sito ministeriale, come vincolo di serietà.

Nella gestione dei progetti di ricerca va superato il dualismo della rendicontazione secondo norme nazionali oppure sovranazionali, poiché altrimenti ci sono negati ingenti finanziamenti: per assegni di ricerca e co.co.co., ove le istituzioni europee obiettano la mancanza di "dedizione" al progetto (assenza d'orario e luogo di lavoro predefiniti); per i contratti dei ricercatori impegnati in progetti di ricerca europei ove è l'attività didattica a non essere rendicontabile; per l'impossibilità di una proroga della durata standard (triennale o biennale) del rapporto di lavoro dei ricercatori.

È necessario introdurre contratti tipici o norme per l'università che tengano conto dei vincoli europei: così per l'assegnista europeo con orario di lavoro consacrato al progetto, pur nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo; così per il ricercatore con un vincolo didattico percentualmente ridotto al finanziamento europeo; così ancora per le responsabilità giuridiche (civili, penali e amministrative) che debbono essere unicamente per violazione di regole sulla ricerca universitaria che siano uniche e certe, senza più distinzione tra ordinamento nazionale e internazionale.

*Professore ordinario di
 Diritto amministrativo Università di Torino*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

